



COMUNE DI VALLE SALIMBENE
Provincia di Pavia

Via Valle, 4
27010 Valle Salimbene
e-mail staff@vallesalimbene.org
PEC : staff@pec.vallesalimbene.org

Tel. 0382**485036
Fax. 0382**587081
C.F.00466530185

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**
CODICE ENTE -11306/PROV.DI PAVIA

NUMERO N. 59	OGGETTO:
DATA	SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO
8.08.2013	CANI RANDAGI.
	APPROVAZIONE CONVENZIONE

L'anno **Duemilatredici** , addì **Otto** del mese di **Agosto** alle ore 10.00 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale regolarmente convocata nei modi e termini di Legge.

Su numero3 componenti risultano

		PRESENTI	ASSENTI
GATTI COMINI VELEA DANIELA MARIA	SINDACO	X	
MOSCHENI ROBERTO	ASSESSORE	X	
PEROTTI SILVIA	ASSESSORE		
TOTALE		2	1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. **Dr Umberto Fazia Mercadante**

Il Presidente Signora **Velea Daniela Maria Gatti Comini** nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la validità dell'adunanza , dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
F.to (Velea Daniela Maria Gatti Comini)

Il Segretario Comunale
F.to (Dr. Umberto Fazia Mercadante)

Deliberazione n 59 del 08.08.2013

Oggetto: Servizio di custodia e mantenimento cani randagi. Approvazione convenzione

VISTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE:

☐ **ALLA REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. 174/2012.

Il Responsabile del Servizio
F.to (Simona Benazzo)

☐ **ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. 174/2012.

Il Responsabile del Servizio
F.to (Rag. Stefano Viola)

☐ **ALLA COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'articolo 153 comma 5 e ss.mm. del D.Lg. 267 del 18.08.2000

Il Responsabile del Servizio
F.to (Rag. Stefano Viola)

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico, ai sensi dell'art.32 D.lgs 18.06.2009 n. 69 il giorno 10.09.2013 e vi rimarra' per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 124- Comma 1 del T.U. 267/2000.

Il Segretario Comunale
F.to (Dr. Umberto Fazia Mercadante)

Addi' 10.09.2013

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario Comunale
(Dr. Umberto Fazia Mercadante)

Addi' 10.09.2013

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata :

Comunicata ai Capigruppo Consiliari il
267/2000;

come prescritto all'art. 125 del T.U.

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000, "Testo unico sull'ordinamento delle Leggi degli Enti Locali"

DIVENUTA ESECUTIVA IL

Per scadenza del termine di 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000, " Testo unico sull'ordinamento delle leggi degli Enti Locali ".

Addi'

Il Segretario Comunale
F.to (Dr. Umberto Fazia Mercadante)

OGGETTO: SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI -
CONVENZIONE CON E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - SEZIONE DI
PAVIA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la legge 281/1991 per la prevenzione del randagismo prevede l'individuazione di una struttura idonea al ricovero dei cani trovati vaganti sul territorio comunale;

Ricordato che negli anni precedenti sono state sempre sottoscritte convenzioni idonee ma con strutture che ad oggi non esistono più sul territorio;

Vista la nota prot. n. 2186 del 8 agosto 2013 con cui l'ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali - Sezione di Pavia, comunica che dal 1° aprile 2013 è subentrata definitivamente nella gestione complessiva della struttura ex Dogmar di S. Genesio ed Uniti, denominata ora "Rifugio Enpa di Pavia"; CASCINA QUADRIFOGLIO ;

Considerato che l'E.N.P.A. di Pavia si rende disponibile ad effettuare il servizio di custodia e mantenimento di cani randagi catturati nel territorio del Comune di Valle Salimbene a fronte del corrispettivo di € 2,00 oltre IVA 21% per cane custodito;

Ritenuto:

che il servizio offerto dall'E.N.P.A è di pubblica utilità e rispondente alle esigenze di questa Amministrazione;

che pertanto, si può procedere all'approvazione della convenzione allegata, per il periodo di tre anni a decorrere dalla data di stipula;

Visti i pareri favorevoli resi dai Responsabili di Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di affidare, per le causali espresse in premessa, il servizio di custodia e mantenimento cani randagi al Rifugio ENPA di Pavia – Cascina Quadrifoglio di San Genesio ed Uniti;

Di approvare l'allegata bozza di convenzione per il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi ex L.281/91, parte integrante e sostanziale del presente atto per la durata di anni tre a decorrere dalla sottoscrizione della stessa;

Di trasmettere all'Asl di Pavia, Dipartimento di Prevenzione servizio di medicina veterinaria, area di sanità animale ed alla ENPA , copia della presente deliberazione.

Di prendere atto che la spesa troverà allocazione sul Bilancio di Previsione 2013 e successivi dell'Ente, alla funzione " Segreteria generale, personale e organizzazione"



COMUNE DI VALLE SALIMBENE

Provincia di Pavia

Via Valle, 4
27010 Valle Salimbene
e-mail staff@vallesalimbene.org
PEC: [staff @ pec.vallesalimbene.org](mailto:staff@pec.vallesalimbene.org)

Tel. 0382485036
Fax. 0382587081
C.F.00466530185

E.N.P.A.ONLUS

ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI

ENTE MORALE

SEZIONE PROVINCIALE DI PAVIA

Via Pinerolo 12 - 27100 Pavia - Tel./ Fax 0382/461116 - pavia@enpa.org -
www.enpa.it/pavia C.F. 80116050586

CAPITOLATO DI CONCESSIONE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI EX L. 281/91

Art, 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio del Comune di _VALLE SALIMBENE_ e trasportati da personale dell'Asl di Pavia al canile, come previsto dalla legge 14 Agosto 1991, n. 281.

Art.2

AGGIUDICAZIONE - CONCESSIONE DEL SERVIZIO

La concessione del servizio viene aggiudicata a trattativa privata dall'Ente Nazionale Protezione Animali - Ente Morale Onlus - Sezione di Pavia con sede in Pavia, Via Pinerolo 10/12 (di seguito indicata come concessionaria). I cani saranno ricoverati presso la Cascina Quadrifoglio - Strada per Mirabello n. 6, San Genesio ed Uniti in una struttura regolarmente autorizzata e dotata dei necessari nulla osta sanitari ed autorizzazioni comunali, in rispetto alle normative nazionali e regionali vigenti.

Art. 3

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La concessionaria metterà a disposizione idoneo canile per la custodia dei cani accalappiati , provvedendo in forma corretta alla custodia e al mantenimento dei cani ricoverati, dando la disponibilità 24 ore su 24.

Qualora, al momento della cattura o successivamente al ricovero, i cani in custodia dovessero presentare ferite o dovessero manifestare segni di malattia, la concessionaria provvederà alle visite veterinarie e alle cure del caso, compresi l'acquisto dei farmaci prescritti dal veterinario e la loro somministrazione.

La custodia dei cani in osservazione (contumaciale) dovrà essere disposta volta per volta dal Responsabile del Servizio Veterinario o suo Delegato che provvederà a dare le opportune disposizioni relative alla durata ed alle modalità.

ART . 4

LA PRATICA DELL'EUTANASIA

La pratica dell'eutanasia per i cani che non siano stati rivendicati dai legittimi proprietari è effettuata ad opera del veterinario designato dal Responsabile del servizio, con metodo indolore e solo nei casi previsti dal comma 6 dell'art. 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281 e cioè se gravemente malati e incurabili.

Il costo di cremazione dei corpi di detti animali verrà posto a carico del comune di _VALLE SALIMBENE_ e se eseguito direttamente dall'Asl di Pavia i costi verranno esposti dall'Asl stessa.

Art. 5

ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

L'alimentazione dei cani in custodia è approntata a cura ed onere della concessionaria e sarà costituita da idonei pasti al giorno in quantità adeguata alla taglia di ogni singolo animale, all'età e allo stato di salute. Ogni recinto deve essere dotato di recipiente con acqua potabile. I locali e le attrezzature dovranno periodicamente essere disinfettati e disinfestati.

Nel caso di ricovero di femmine che giungano al canile già gravide, il costo giornaliero del cane si stabilisce in € 3 (tre) che comprende le spese veterinarie della mamma, dei cuccioli e del cibo specifico da somministrare alla mamma prima e alla mamma e ai cuccioli quando questi saranno in grado di alimentarsi autonomamente.

I cuccioli non affidati entro il terzo mese di età saranno considerati individualmente come cani adulti

ART. 6

ACCESSO AL CANILE

L'accesso al canile deve essere consentito alle Autorità e personale comunale dalle ore 09,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni feriali.

ART. 7

RESCISSIONE DEL RAPPORTO

Il Comune di __VALLE SALIMBENE__ si riserva di rescindere, in qualsiasi momento, il rapporto di convenzione qualora venissero a mancare i presupposti della stessa o dovessero decadere i requisiti igienico-sanitari degli ambienti di custodia.

ART. 8

CESSIONE DEI CANI RICOVERATI

La consegna dei cani catturati ai legittimi proprietari avrà luogo previo pagamento della spese di cattura, di ricovero e mantenimento.

Singoli privati possono ritirare gratuitamente i cani ricoverati nel canile, salvo sostenere le sole spese riferite all'anagrafe e riconoscimento, se non reclamati dai legittimi proprietari entro il termine di sessanta giorni dalla data della cattura.

Gli animali possono essere ceduti in affido secondo quanto previsto dalla legge n. 281/91, art. 2, comma 5, dalla legge regionale n. 33/2009 e dal regolamento n. 2/2008

Nel caso il cane affidato venga restituito al canile dall'affidatario per qualsivoglia motivo, se la restituzione avverrà entro il termine di 1 anno dal giorno dell'affido, il cane verrà nuovamente messo in carico al Comune di accalappiamento.

ART. 9

SEGNALAZIONE DEI CANI CATTURATI

La concessionaria dovrà fare periodica segnalazione dei cani ricoverati con indicazione della razza, della presunta età e delle condizioni generali di salute di ogni singolo cane, al fine di consentire all'Ente Comunale la ricerca di affido.

ART. 10

DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è fissata in anni 3 (tre) a decorrere dalla stipula della concessione.

ART. 11

CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

Il costo giornaliero per la custodia e l'alimentazione di ogni singolo cane è fissato, al netto di spese d'incasso e postali in €. 2,00 (due) + IVA (21%); eventuali costi per microchip ed incenerimenti, verranno esposte a parte e se eseguite direttamente dall'asl di Pavia, i costi verranno esposti direttamente dall'asl stessa.

Allo scadere di ogni mese è fatto obbligo alla concessionaria del servizio di consegnare al Comune di _VALLE SALIMBENE_ documentazione tale da legittimare correttamente l'inoltro delle fatture, che verranno liquidate entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione.

ART. 12

CONTROVERSIE

Tutte le controversie che avranno a sorgere tra il Comune di ___VALLE SALIMBENE e la concessionaria qualunque sia la loro natura, nessuna esclusa, Foro competente è quello di Pavia.

Comune di ___VALLE SALIMBENE

_ Il Presidente Enpa di Pavia

Il Sindaco _Daniela Gatti Comini

_ Maria Vincenza Tardino